

BGer 5C.279/1999 vom 22. Februar 2000

Bundesgericht, 2000-02-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5C.279_1999

FR: TF 5C.279/1999 du 22 février 2000

IT: TF 5C.279/1999 del 22 febbraio 2000

Erwägungen

E. 1

La sentenza impugnata è una decisione cautelare, che, per costante giurisprudenza, non è finale ai sensi dell' art. 48 OG e non può essere oggetto di un ricorso per riforma. Essa è però suscettiva di un ricorso per nullità (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 2.3 all' art. 68 OG). Il gravame, tempestivo (art. 69 cpv. 1 OG), è pertanto in linea di principio ammissibile.

2.-a) I giudici cantonali hanno rilevato che un blocco cautelare può unicamente tendere alla tutela di diritti reali, segnatamente rivendicazioni verso un coerede o pretese avanzate mediante petizione d'eredità. Visto che in concreto la richiesta cautelare non mirava solo a garantire pretese derivanti da un'azione di riduzione o di collazione, ma pure alla conservazione di beni che altrimenti sarebbero distratti dalla successione, gli istanti, che intendono far accertare giudizialmente un proprio diritto su un conto o un deposito, possono chiedere l'emanazione di una misura cautelare fondata sul diritto procedurale cantonale.

b) La ricorrente sostiene che le controparti non hanno inoltrato alcuna petizione d'eredità né sarebbe loro intenzione farlo, limitandosi a far valere una pretesa di riduzione o di collazione, entrambe aventi natura puramente obbligatoria. Visto che trattasi di una pretesa di mera natura pecuniaria, essa può unicamente essere garantita da un sequestro ai sensi dell' art. 271 LEF e non da un provvedimento cautelare del diritto cantonale. È pertanto dato il motivo di nullità previsto dall' art. 68 cpv. 1 lett. a OG e cioè l'applicazione del diritto cantonale in luogo del diritto federale applicabile.

c) Giusta l' art. 38 cpv. 1 LEF l'esecuzione ha per scopo di ottenere il pagamento di denaro o la prestazione di garanzie. I cantoni non hanno pertanto la facoltà di ordinare, fondandosi sul diritto cantonale, misure provvisoriale atte a garantire il pagamento di una somma di denaro a favore del creditore (DTF 108 II 180 consid. 2a). Occorre quindi esaminare, se l'autorità cantonale ha ordinato siffatte misure cautelari incompatibili con il diritto federale.

aa) La decuius era cittadina italiana con ultimo domicilio a Milano. La successione si è pertanto aperta in Italia (art. 456 CC italiano). Giusta l' art. 533 CC italiano l'erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi. Nel diritto italiano, a differenza di quanto prescrive il diritto svizzero (Forni/Piatti, Commento basilese, ZGB II, n. 9 all' art. 598 CC con rinvii), una petizione d'eredità può quindi essere diretta contro un coerede (Palazzo, Le successioni, Giuffrè, 1996, tomo I, pag. 419; cfr. anche DTF 122 III 214). L'azione ha natura reale (Cian/Trabucchi, Commentario breve al Codice civile, 1996, all' art 533 CC n. I/1). In virtù dell' art. 535 CC italiano sussiste pure una surrogazione reale dei beni alienati (cfr. Palazzo, op. cit. , pag. 423 seg.). Per quanto concerne i beni lasciati in Svizzera da un decuius con

ultimo domicilio all'estero, le autorità svizzere del luogo di situazione ordinano i necessari provvedimenti d'urgenza a loro tutela (art. 89 LDIP , cfr. anche l' art. 10 LDIP per la competenza dei tribunali svizzeri a emanare provvedimenti cautelari anche in assenza di una competenza sul merito). Esse applicano il diritto svizzero (art. 92 cpv. 2 LDIP).

In concreto è esatto che le controparti non hanno introdotto alcuna petizione d'eredità in Italia. Tuttavia ciò non significa ancora che le autorità svizzere non possano ordinare provvedimenti d'urgenza. I giudici cantonali hanno infatti tenuto conto dell'assenza di una qualsiasi procedura giudiziaria di merito, fissando alle controparti un termine di 30 giorni per promuovere al foro competente un'azione di merito, pena la decadenza del provvedimento assicurativo. Ora, non potendosi escludere l'inoltro di un'azione reale, non è possibile affermare che il blocco in questione sia stato, inammissibilmente, emanato per garantire il pagamento in denaro di pretese obbligatorie. La censura si rivela pertanto infondata e dev'essere respinta. È tuttavia evidente che nel caso in cui le controparti abbiano incoato, al competente foro, unicamente azioni che danno diritto a una pretesa obbligatoria, la ricorrente potrà chiedere la revoca delle contestate misure cautelari, che a quel momento non avranno più per scopo quello di tutelare una pretesa reale.

bb) Nella misura in cui la ricorrente contesta l'estensione del blocco cautelare, il ricorso si rivela inammissibile. Infatti, il motivo di nullità previsto dall' art. 68 cpv. 1 lett. a OG non permette al Tribunale federale di controllare la corretta applicazione del diritto cantonale (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 3.2 all' art. 68 OG).

E. 3

La ricorrente sostiene infine che, anche volendo ammettere un'ipotetica petizione d'eredità, i giudici cantonali hanno applicato il diritto federale invece e in luogo del diritto straniero applicabile (art. 68 cpv. 1 lett. b OG). La censura è infondata. Infatti, come già osservato, il diritto svizzero non prevede, contrariamente a quello italiano, la possibilità di procedere contro un coerede mediante una petizione d'eredità, motivo per cui non è possibile affermare che la Corte cantonale abbia applicato in questo ambito il diritto federale.

E. 4

Da quanto precede segue che il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, si rivela infondato e dev'essere respinto. La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 OG).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.